

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

## REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO

*approvato all'adunanza del 16 dicembre 2015*

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

- visto il Regolamento del C.N.F. n. 2 del 19 aprile 2013 recante "Norme per le modalità di accesso allo Sportello del Cittadino";
  - letto l'art. 1 del Regolamento citato, che prevede l'istituzione e la disciplina dello Sportello per il Cittadino da parte dei Consigli dell'Ordine;
  - atteso che il Consiglio dell'Ordine ha istituito lo Sportello per il Cittadino con propria delibera del 6 maggio 2013, con l'attività volontaria prima dei suoi Consiglieri e, successivamente, con l'apporto di avvocati iscritti all'Ordine Forense di Bologna;
  - considerato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha sottoscritto in data 14 dicembre 2012, unitamente alle amministrazioni pubbliche locali e agli enti del territorio, un protocollo d'intesa per promuovere il "Patto per la Giustizia della città di Bologna", con lo scopo di *"realizzare iniziative e progetti volti a migliorare l'efficienza e la qualificazione dei servizi della giustizia civile e penale per la città di Bologna"*, e che, in coerenza con quanto sottoscritto, ha ritenuto, d'intesa con il Comune di Bologna, di localizzare l'iniziativa presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (in seguito URP) a Palazzo d'Accursio;
  - ritenuto di dover intervenire sulle modalità di svolgimento del servizio, alla luce dell'esperienza quasi biennale acquisita con il funzionamento dello Sportello per il Cittadino;
  - sentita la Commissione appositamente istituita dal Consiglio dell'Ordine;
  - sentiti gli avvocati che sino a oggi hanno svolto il servizio;
- adotta il seguente regolamento.

### **Articolo 1**

1. È istituito dall'Ordine degli Avvocati di Bologna lo Sportello per il Cittadino (di seguito Sportello), presso il Comune di Bologna.
2. Lo Sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

3. È esclusa ogni attività di consulenza, sia orale che scritta, ed è vietato fornire informazioni sui giudizi pendenti.

## **Articolo 2**

1. Verranno fornite informazioni stragiudiziali e procedurali di base nelle seguenti materie:

- a) familiare (fino all'attivazione dello Sportello dedicato a tale materia, presso il Tribunale di Bologna);
- b) successioni;
- c) immobiliare;
- d) lavoro;
- e) fallimentare;
- f) procedimenti esecutivi civili;
- g) penale;
- h) amministrativo e tributario.

2. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà a oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
- b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
- d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine Forense qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore sul compenso di questi, al fine di raggiungere una conciliazione.

3. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà a oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
- b) circa i tempi di massima di un giudizio e i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
- c) in materia di difesa d'ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

4. Il servizio avrà altresì a oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione e risoluzione alternativa, di composizione delle crisi da sovraindebitamento, eventualmente costituite presso lo Ordine Forense;
- b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

### **Articolo 3**

1. L'accesso allo Sportello è gratuito.
2. Possono accedere allo Sportello tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. I cittadini stranieri, per accedere al servizio, dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.
3. Il servizio prestato dallo Sportello viene reso, attualmente presso l'URP del Comune di Bologna, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12, e comunicato al pubblico con idonee modalità. I giorni e gli orari del servizio saranno consultabili nel sito [www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net). Lo Sportello non sarà operante nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, nel mese di agosto e nei giorni festivi.
4. Qualora la domanda relativa al servizio fornito allo Sportello necessitasse di un ampliamento, il Consiglio dell'Ordine si riserva, anche d'intesa con gli altri enti locali della Città Metropolitana, di istituire nuove sedi o di variare giorni, orari e luoghi in cui svolgere il servizio.
5. Ove si verificasse la necessità prevista nel comma precedente, Il Consiglio dell'Ordine darà priorità a quei Comuni già sedi distaccate di uffici giudiziari del Tribunale di Bologna.
6. Al fine di usufruire del servizio, il cittadino dovrà preliminarmente firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui alla legge sulla privacy.
7. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dal cittadino e redige solo una scheda contenente le sue generalità e il quesito posto e oggetto dell'attività, ai soli fini statistici e di controllo rispetto ai divieti di cui al successivo art. 5.

### **Articolo 4**

1. Il servizio presso lo Sportello viene reso da avvocati dell'Ordine di Bologna iscritti in un apposito elenco (di seguito indicato anche come Elenco), tenuto dal Consiglio dell'Ordine a fini di organizzazione del servizio.

2. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco gli avvocati che:

- non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento;
- non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso;
- siano in regola con l'obbligo formativo, ove non esonerati per anzianità di età e/o d'iscrizione all'Albo;
- siano in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione all'Albo.

3. L'Elenco dovrà essere aggiornato con cadenza biennale e potrà contenere l'indicazione dei settori di attività prevalente.

4. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione nell'Elenco del proprio Ordine di appartenenza. La segreteria dell'Ordine invierà agli iscritti una comunicazione scritta circa il periodico aggiornamento dell'Elenco invitandoli a dare la propria disponibilità, sempre in forma scritta, nel termine massimo di 30 giorni. Il Consiglio provvederà poi a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e delibererà l'iscrizione o la reiezione della domanda, comunicandola agli interessati.

5. Rimangono automaticamente iscritti nell'Elenco aggiornato gli avvocati che hanno già prestato il servizio nel biennio precedente e che non ne chiedano la cancellazione, fatta salva la permanenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.

6. Ciascun iscritto nell'Elenco può chiedere la cancellazione in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto alla Segreteria dell'Ordine, avendo cura di non cagionare una interruzione del servizio.

## **Articolo 5**

1. All'avvocato che svolge le attività dello Sportello è fatto divieto:

- a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
- b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

2. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di Sportello.

3. la violazione degli obblighi di cui al comma 1 verrà valutata dal Consiglio dell'Ordine ai fini della segnalazione al Consiglio di Disciplina.

4. Il Consiglio dell'Ordine conserva, anche con supporto informatico, le schede di cui all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento, per verificare il rispetto dei divieti formulati nel presente articolo.

### **Articolo 6**

1. L'assegnazione degli iscritti all'Elenco ai vari turni di presenza allo Sportello è effettuata, di regola, secondo l'ordine alfabetico.
2. Il calendario delle presenze viene reso pubblico sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e comunicato per posta elettronica agli iscritti nell'Elenco con almeno 30 giorni di anticipo sulla prima data prevista.
3. Gli iscritti nell'Elenco non possono rifiutare ingiustificatamente la loro opera allo Sportello, a pena di esclusione.
4. L'avvocato che fosse impossibilitato a presenziare allo Sportello durante il turno assegnato avrà cura di ricercare e ottenere uno scambio di data con altro iscritto, comunicandolo alla Segreteria dell'Ordine per conoscenza. L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'esclusione dell'avvocato dall'Elenco e la perdita del riconoscimento di cui al comma successivo.
5. La prestazione del servizio allo Sportello comporterà per l'avvocato che lo rende il riconoscimento di un credito formativo in materia deontologica per ogni turno di attività effettivamente svolto.

### **Articolo 7**

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento per tramite della propria Commissione e del referente della stessa.
2. Comporta l'esclusione dall'Elenco:
  - a) la mancata presenza dell'avvocato allo Sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
  - b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio;
  - c) il venire meno dei requisiti di accesso all'Elenco;
  - d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.